



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF093
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 6

OGGETTO	ASSEGNO AL CONIUGE - DEDUCIBILI GLI ARRETRATI CORRISPOSTI NEL 2017
RIFERIMENTI	CM 7/2018; ART. 10 C.1 LETT. C) DPR 917/1986
CIRCOLARE DEL	24/05/2017

Sintesi: nella recente maxicircolare 7/2018, in relazione alla deducibilità degli assegni corrisposti al coniuge, l'Agenzia, in linea con i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha confermato che:

- sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati
- che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

A rigo **RP22** del **Modello Redditi PF 2018** (rigo **E22** del **modello 730/2018**) vanno indicati

- ⇒ gli **assegni periodici corrisposti al coniuge**
- ⇒ ad **esclusione** di quelli destinati al **mantenimento dei figli**

stabiliti **dal giudice** o nell'accordo raggiunto, a seguito della **convenzione di negoziazione assistita** da uno o più avvocati o **dinanzi all'Ufficiale dello stato civile**

- **separazione** (legale ed effettiva; i coniugi non devono più convivere)
- **divorzio** (e cioè "scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio")
- di modifica delle condizioni di **separazione** o di **divorzio**

Dal punto di vista fiscale, l'assegno periodico di mantenimento dell'ex coniuge dovuto a seguito di cessazione del matrimonio ha una duplice caratteristica, essendo qualificato come:

→ **reddito assimilato** a quello di lavoro dipendente per **chi lo riceve**

RC7 Assegno del coniuge	¹	Redditi (punto 4 e 5 CU 2017)	²	,00
--------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	-----

→ **onere deducibile** per **colui che lo eroga** (art. 10 c.1 lett. c) Tuir).

RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	¹	²	,00
--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------	-----

MANTENIMENTO FIGLI: sono **esclusi dalla deduzione gli assegni** destinati al **mantenimento dei figli** (per i quali, al contrario, continua a spettare la detrazione quali familiari a carico), che non vanno né dichiarati dal coniuge che li percepisce né dedotti dal coniuge che li versa.
Se il giudice non prevede diversamente, si presume **pari al 50% dell'assegno** (CM 95/2000).



PERIODICITA' DELL'ASSEGNO

Secondo l'art. 10, c.1, lett. c), TUIR gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge rappresentano per l'erogante un onere deducibile, **nella misura fissata dal provvedimento del Giudice**.



Nota: tali assegni, se “periodici” sono **deducibili** nella misura fissata dal provvedimento del giudice, indipendentemente che siano qualificati come assegno “alimentare” o “di mantenimento”.

L'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'ex coniuge

- ⇒ va, quindi, disposto dall'Autorità giudiziaria
- ⇒ sono essendo deducibili le somme versate “*volontariamente*” a titolo di mantenimento (è il caso della cd. “separazione di fatto”).

ASSEGNO PERIODICO E UNA TANTUM

In relazione alla modalità di erogazione dell'assegno, è possibile che in sede di omologa giudiziale dell'accordo di separazione i **coniugi abbiano inteso prevedere un versamento:**

- ➔ **in via periodica** (anche non mensile): l'importo erogato risulta (criterio di cassa):
 - deducibile per il coniuge erogatore
 - tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente
- ➔ **in unica soluzione** (“*una tantum*”): l'importo è **indeducibile** per il coniuge erogatore.



RATEAZIONE DELLE SOMME “UNA TANTUM”

Le somme corrisposte in unica soluzione in sostituzione dell'assegno periodico, non sono deducibili, neppure nel caso in cui il versamento risulti frazionato in un numero definito di rate (RM 153/2009).

Esempio1 – ASSEGNO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO

Il sig. Rossi, **separato di fatto da marzo 2017**, si è accordato per un versamento mensile di €. 500 per il mantenimento della moglie e del figlio minore.

A luglio 2017 è intervenuta l'omologa della separazione, che ha stabilito un versamento periodico alla ex moglie di € 600 mensili per il mantenimento per lei e del figlio.

Il marito può dedurre le sole somme corrisposte da luglio in poi nella misura del 50%, in quanto la sentenza non ha definito la quota destinata a favore del figlio.

L'onere deducibile è determinato, dunque, come segue:

- importo assegno versato nel 2017: **€ 600 x 6 mesi = € 3.600;**
- quota riferita al mantenimento dell'ex coniuge **€ 3.600 x 50% = € 1.800.**

NEW

NEW - VERSAMENTO ARRETRATI

Sono deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti, e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati. (CM 7/2018).

Tale impostazione si allinea a quanto statuito dalla Cassazione (Ord. n. 4402/2014), che aveva affermato che anche ove si tratti di assegni periodici pregressi scaduti e rimasti insoluti, corrisposti dall'ex coniuge (inadempiente) in un'unica soluzione a seguito di un accordo transattivo, il requisito della periodicità (e quindi della deducibilità) non viene a mancare (Cass. Ord. n. 4402/2014).

Esempio2 – VERSAMENTO ARRETRATI 2016 NEL 2017

In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che la separazione sia intervenuta nel 2016, sempre prevedendo la corresponsione di un assegno mensile al coniuge e la figlio di €. 500. Nel 2016 sono stati versati importi mensili di €. 300.

Ove la restante parte degli assegni dovuti per il 2016 fosse stata corrisposta interamente nel 2017, in Redditi 2018 si potranno dedurre:

- gli assegni corrisposti nel 2017
- gli arretrati relativi al 2016.

MAGGIORAZIONI DELL'ASSEGNO

Risulta **deducibile** anche (RM 448/2008):

→ l'importo corrisposto a titolo di **adeguamento ISTAT**

→ se espressamente previsto dal Provvedimento del Giudice (o se lo stesso "*preveda un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto al coniuge medesimo*").

Se la sentenza di separazione non prevede l'adeguamento, le somme versate in più rispetto a quanto disposto dal giudice si considerano "*volontarie*" e, quindi, indeducibili (Cass. n. 10323/2011).

CONIUGE RESIDENTE ALL'ESTERO

L'assegno è deducibile anche se l'ex coniuge è **residente all'estero**, purché non sussista una diversa normativa in base alle convenzioni bilaterali con Paesi esteri contro le doppie imposizioni.

PARTICOLARI FATTISPECIE DI ASSEGNO

EX CONIUGE E ACCOLLO DEL MUTUO

La Cassazione (Ord. n. 6794/2015) ha riconosciuto la **deducibilità**:

- delle somme corrisposte **per l'estinzione del mutuo** dell'ex coniuge
- **nel limite dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale**

costituendo l'accollo una mera "modalità di adempimento" dell'obbligo di mantenimento "legittimamente fungibile" rispetto all'ordinaria modalità di pagamento dell'assegno periodico.

Esempio3 - MARITO CON ACCOLLO "ESTERNO"

I coniugi Mario e Luisa sono contitolari dell'abitazione dove convivevano e del relativo mutuo (nel 2017 di importo pari ad €. 1.000 mensili - 800 quota capitale + 200 quota interessi).

In seguito a separazione, il giudice obbliga il marito a pagare anche per la quota della moglie (400 c/capitale + 100 c/interessi); il giudice intima alla banca la voltura dell'intestazione del mutuo.

In tal caso:

- assegno periodico: **Mario può dedurre €. 6.000** (€. 500 x 12) **di quota di mutuo pagata** a favore di Luisa (che deve tassare tale importo, non risultando così più a carico)
- interessi passivi: sono **detraibili** per €. 1.200 (€. 100 x 12) **per entrambi** (anche per Mario se non ha contratto un nuovo mutuo per acquistare la nuova abitazione dove è andato a risiedere, posto che, fintantoché non interviene il divorzio, Luisa rimane un "familiare").

ACCOLLO "INTERNO" (CM 20/2011)

Sono **detraibili** (nel limite di €. 4.000) gli interessi passivi pagati dal coniuge **intestataro dell'abitazione principale** nel caso di accollo del mutuo che risulti solo dalla sentenza (e non dei documenti bancari).

In modo del tutto analogo si deve ritenere che nel caso speculare in cui:

- il giudice ponga il pagamento del mutuo a carico del coniuge non proprietario dell'immobile
- le quote pagate siano deducibili anche in assenza di formalizzazione all'Istituto di credito di tale accollo.

Esempio4 - MARITO CON ACCOLLO "INTERNO"

Riprendendo l'esempio n. 2, si ponga ora che il provvedimento del giudice abbia previsto che:

- il **50% della proprietà di Mario** sia **formalmente trasferito alla moglie**
- **Mario** sia tenuto a **pagare per intero le quote del mutuo**: €. 500 + €. 500

anche se formalmente il contratto di mutuo non viene modificato (cointestato).

In tal caso:

- assegno periodico: Mario potrà dedurre le rate di mutuo pagate (per intero **€. 12.000**, anche in relazione al 50% di cui risulta ancora formalmente intestatario); Luisa dovrà tassare tale importo
- interessi passivi: Luisa può detrarre la sua quota (€. 1.200), mentre Mario non ne ha più i requisiti (non è più comproprietario).



Nota: le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento non sono deducibili laddove l'altro coniuge abbia **rinunciato all'assegno di mantenimento** (CM 50/2002), trattandosi di somme versate su base **volontaria**.

SPESE DI ABITAZIONE DELL'EX CONIUGE (CD. CONTRIBUTO CASA)

L'art. 155-*quater* c.c. disciplina l'istituto **dell'assegnazione dell'ex casa familiare ad uno dei coniugi** tenuto conto in via prioritaria *"dell'interesse dei figli"*.



Nota: l'assegnazione della casa familiare costituisce un provvedimento distinto dall'attribuzione dell'assegno di mantenimento e pertanto non può costituire una componente del quantum dell'assegno.

In relazione alle **spese afferenti la casa coniugale** la Cassazione (ord. n. 13029/2013) ne ha riconosciuto la **deducibilità** quale *"contributo al mantenimento"* (art. 156 c.c.).

Più in generale, si devono, dunque, ritenere deducibili:

- **tutte le erogazioni in denaro a scadenza periodica**, poste a carico di un coniuge a favore dell'altro (non rileva la destinazione specifica cui le stesse sono preordinate)
- a condizione che **contribuiscano in modo determinante al mantenimento** dell'ex coniuge.



Nota: non vi rientrano le erogazioni in denaro (es. premi delle polizza vita) che costituiscono *"una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del mantenimento"* (Cass. n. 2236/2011).

La deducibilità è limitata al 50% delle somme ove l'abitazione sia posta a **disposizione:**

- ➔ **sia della moglie che dei figli** (art. 3 DPR 42/1988)
- ➔ oppure di **entrambi i coniugi**.

QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME "PER RELATIONEM" (CM 17/2015)

L'importo del **"contributo casa"** può essere determinato **"per relationem"** ove il **provvedimento di separazione** preveda, per l'immobile occupato dall'ex coniuge, l'obbligo di pagamento:

- del **canone di affitto**
- e/o delle **spese ordinarie condominiali**

dovendo, in tal caso:

- il marito: dedurre quanto pagato quale "assegno di mantenimento"
- la moglie: tassare il medesimo importo (spesso l'obbligo "sfugge", in quanto non accreditato su C/C)

Il concetto si ritiene estensibile alle **utenze** dell'abitazione eventualmente accollate all'ex coniuge.



CTR Lombardia sent. 87/35/2013: ha disposto la deducibilità del canone corrisposto direttamente a favore del locatore (senza transitare dal C/C della moglie che lo "gira" successivamente a quest'ultimo).

ASSEGNI "COMPENSATI"

Nell'ambito della RM 157/2009, l'Agenzia ha affrontato il caso degli assegni cd. "compensati"; si tratta, in particolare, di quegli assegni (dovuti ai sensi dell'art. 12-bis, legge 898/1970):

- che il contribuente ha corrisposto all'ex coniuge in misura **superiore a quanto spettante**
- per i quali lo stesso ha ottenuto dal Tribunale una **sentenza di riconoscimento di un "credito"** (pari alla maggiore somma corrisposta) nei confronti dell'ex coniuge.



Nota: l'ex coniuge non passato a nuove nozze e titolare di un assegno di mantenimento periodico, ha diritto ad una parte del TFR dell'altro coniuge nella misura del 40% (art. 12-bis, L.898/1970)

L'Agenzia ha ammesso, quindi, la deducibilità dell'assegno non materialmente corrisposto all'ex moglie in quanto in compensazione con il credito riconosciuto dall'Autorità giudiziaria.

In particolare, l'importo dell'assegno di mantenimento:

CONIUGE	PROVVEDIMENTO
EROGATORE	<p>è deducibile nella misura in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulta dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; - è sostenuto dal contribuente (sia pure con il meccanismo della compensazione)
PERCETTORE	continua ad essere assoggettato a tassazione .

ASSEGNO PAGATO TRAMITE PIGNORAMENTO

Se gli assegni periodici vengono pagati:

- a) con una **trattenuta sul reddito di lavoro dipendente** (pignoramento di 1/5 dello stipendio):
- se il datore di lavoro ne tiene conto quale onere deducibile in sede di conguaglio: non vanno indicati in dichiarazione dei redditi
 - in caso contrario: sono deducibili in sede di dichiarazione.
- b) in **qualsiasi altra ipotesi** (pignoramento del C/C, ecc.): si dovrà considerare **pagato** (dunque deducibile) il **controvalore dei beni pignorati** (come da verbale di vendita dell'ufficiale esecutore).

VERSAMENTO DI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Come anticipato:

- **non sono deducibili** i premi di assicurazione sulla vita a favore dell'altro coniuge
- pagati in luogo dell'assegno di mantenimento (anche se ciò è contemplato nell'atto di separazione: Cass. n. 2236/2011)

in quanto non finalizzati al mantenimento dell'ex coniuge, ma a costituire a suo favore una futura rendita.

ASSEGNI PERIODICI PREGRESSI – ACCORDO TRANSATTIVO

La Cassazione (Ord. n. 4402/2014):

- ➔ ha riconosciuto la **deducibilità degli assegni periodici pregressi**, scaduti e rimasti insoluti
- ➔ **corrisposti** dall'ex coniuge **in un'unica soluzione** a seguito di un accordo transattivo.



ASPETTI REDDITUALI (Nota MEF n. 984/97): gli importi pagati a titolo di assegni arretrati:

- per chi li eroga: sono sempre deducibili **“per cassa”**
- per chi li incassa: **non sono soggetti a tassazione separata** (la nozione di emolumenti arretrati riguarda infatti solo il reddito di lavoro dipendente e assimilato), ma ordinaria.

ONERI DETRAIBILI E DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Per quanto attiene lo status di familiare a carico, in presenza delle condizioni reddituali:

- **i figli**: rimangono sempre tali anche in assenza di convivenza
- **l'ex coniuge**: rimane un familiare (anche in assenza di convivenza) fino alla sentenza di divorzio (non è sufficiente l'omologa della separazione). Fino a tale data l'ex coniuge potrà rimanere a carico se il relativo assegno di mantenimento non ecceda l'importo di € 2.841 (in assenza di altri redditi).



Oneri detraibili/deducibili: per quanto attiene le spese sostenute a favore dei figli a carico:

- ➔ non vi è connessione con le detrazioni dell'art. 12 Tuir (al 50% o al 100%, a seconda dei casi)
- ➔ la detrazione spetta **interamente a favore del coniuge** per il quale sono **“rimaste a carico”**.

LIMITI ALLA DEDUZIONE E DOCUMENTAZIONE

Per l'onere in esame **non sono previsti limiti di deducibilità**.

Tuttavia, come anticipato, se l'assegno corrisposto comprende anche le somme destinate al mantenimento dei figli (la cui quota è in deducibile) lo stesso:

- si considera per **metà destinato al coniuge e per metà ai figli**
- **salvo una diversa ripartizione dell'autorità giudiziaria..**

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

DOCUMENTAZIONE

Per certificare l'erogazione dell'assegno per il coniuge, ed eventualmente per i figli, occorre disporre:

- 1) della **sentenza di separazione/divorzio**, dalla quale rilevare l'importo dell'assegno, la sua eventuale rivalutazione e la quota destinata eventualmente ai figli o dell'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria (**negoziante assistita da uno o più avvocati** - ex art 6 DL 132/2014) o la **richiesta di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile** (ex art. 12 DL. 132/2014)
- 2) dei **documenti di erogazione** mensile di tali importi: bonifici bancari o ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito le somme.



Contributo casa: ove l'assegno sia corrisposto mediante il pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio dell'ex coniuge, la documentazione attestante la spesa può essere costituita (oltre che dal Provvedimento del Tribunale e dall'attestazione del versamento):

- dal **contratto d'affitto**
- dal verbale dell'assemblea che approva l'entità delle spese condominiali
- dalle fatture relative alle utenze.

ASSEGNI ALIMENTARI

Dall'assegno "di mantenimento" si distingue l'assegno "alimentare" (disposto dal giudice se addebita la separazione al coniuge e questi non abbia mezzi di sostentamento).

Esempio5 - ASSEGNO PERIODICO AL CONIUGE

Il sig. Verdi, legalmente separato nel 2017, in tale anno ha corrisposto mensilmente all'ex moglie un assegno di mantenimento pari a € 1.000 a partire da marzo (10 mesi):

- l'erogante riporta l'onere deducibile (€ 10.000) a **rigo RP22**, unitamente al codice fiscale dell'ex moglie
- il percettore (sig.ra Elsa Bianchi), dichiara a **rigo RC7** quanto percepito a titolo di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente

Redditi PF 2018 coniuge erogante (sig. Verdi):

RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	
1	BNCLSE73H55A944E	2 10.000 ,00

Redditi PF 2018 coniuge percettore (sig.ra Elsa Bianchi)

RC7 Assegno del coniuge	1 X	Redditi (punto 4 e 5 CU 2016)	2 10.000 ,00
-------------------------	-----	-------------------------------	--------------

Esempio6 - ASSEGNO AL CONIUGE SENZA SPECIFICAZIONE DELLA QUOTA AI FIGLI

Assegno di mantenimento mensile che il giudice ha quantificato in €. 1.200 mensili senza specificare la quota spettante all'ex coniuge ed al figlio:

Quota imputabile all'ex coniuge: 50% x 1.200 = 600 mensili (€. 7.200 annui)

Redditi PF 2018 coniuge erogante (sig. Bianchi):

RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	
1	RSSLNE80B08A944P	2 7.200 ,00

Redditi PF 2018 coniuge percettore (sig.ra Elena Rossi):

RC7 Assegno del coniuge	1 X	Redditi (punto 4 e 5 CU 2016)	2 7.200 ,00
-------------------------	-----	-------------------------------	-------------